

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In composizione monocratica nella persona del giudice [REDACTED]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]

promossa da

[REDACTED] (P.I. [REDACTED]), in persona del Suo legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. [REDACTED], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], sito in Siena alla [REDACTED];

ATTRICE

nei confronti di

[REDACTED] (IVA [REDACTED]), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED], elettivamente domiciliata presso il suo studio in [REDACTED], come da mandato allegato alla comparsa di costituzione;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Parte attrice:

*“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così giudicare:
In via principale : previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1325 n. 4), 1418 cod. civ. e art. 117 comma 1 3 e 8, TUB del rapporto di conto corrente n° [REDACTED] e dei contratti di affidamento in essi regolati per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, ordinare la rideterminazione del saldo del conto corrente nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Sempre in via principale , previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1325 n. 4), 1418 cc e art. 117, comma 1 e 3 TUB, dei rapporti di conto corrente n. [REDACTED] e [REDACTED] dei contratti di affidamento in essi regolati per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, condannare la [REDACTED] , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme illegittimamente incassate sui rapporti di c/c n° [REDACTED] (pari ad € 17.854,06) e n° [REDACTED] (pari ad € 4.513,82), per l'importo complessivo di € 22.367,88 con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione)*

sino al soddisfo effettivo, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU;

In via subordinata : previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare

(i) la nullità parziale delle clausole contrattuali di cui all'apertura dei conti correnti n. [REDACTED], n. [REDACTED] e n. [REDACTED] relative aperture di credito per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, 4° comma, TUB, ovvero per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009, condannando la Banca convenuta alla restituzione di tutte le somme corrisposte dalla attrice e non dovute per i motivi di cui in narrativa; (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto e commissioni ad esse assimilabili, delle spese e dell'indebito arricchimento e per l'effetto, con riferimento al c/c n. 10926.64 ordinare la rideterminazione del saldo del conto corrente nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con riferimento al c/c n. 20000.81 e al c/c n. 524.34 condannare la [REDACTED], in persona del Suo legale rappresentate pro tempore, alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e pari, per il c/c n. 20000.81 complessivamente ad Euro 16.736,04 (di cui € 4.155,70 per usura, € 5.740,60 per interessi ultralegali, € 146,59 per anatocismo e valuta, € 6.081,35 per le commissioni ed € 611,80 per le spese) e per il c/c n. 524.3 complessivamente ad Euro 4.513,82 (di cui € 1.286,84 per usura ed € 3.226,98 per le commissioni) con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU;

In via ulteriormente gradata , qualora non dovesse essere accertata la nullità parziale, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare :

(i) l'inefficacia delle modifiche sfavorevoli per l'attrice e delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta sui conti correnti n. 10926.64 e n. 20000.81, per violazione dell'art. 118 TUB ovvero, per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009; (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di modifiche unilaterali sfavorevoli delle condizioni economiche, usura, anatocismo, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese, antergazione e postergazione delle valute, e indebito arricchimento e, per l'effetto, con riferimento al c/c n. 10926.64 ordinare la rideterminazione del saldo del conto corrente nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con riferimento al c/c n. 20000.81 condannare la [REDACTED], in persona del Suo legale rappresentate pro tempore, alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e pari ad € 2.259,92 con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU;

In estremo subordine:

qualora il conto corrente n. 10926.64 dovesse risultare chiuso nelle

more, accertare e dichiarare la nullità del rapporto, per violazione degli artt. 1325, 1418, c.c. e 117, primo, terzo e ottavo comma, TUB e per l'effetto condannare la Banca a corrispondere all'attrice la somma di € 18.015,86 (diciottomilaquindici/86), ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente procedimento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; oppure, accertare e dichiarare la nullità parziale delle clausole contrattuali di cui all'apertura del conto corrente de quo e sui contratti di affidamento in esso regolati, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, 4° comma, TUB, ovvero per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009 e per l'effetto condannare

la [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma pari ad € 17.070,39 (diciassettemilasettanta/39), ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente procedimento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; oppure, accertare e dichiarare l'inefficacia delle modifiche sfavorevoli per l'attrice e delle condizioni economiche apportate

unilateralmente dalla convenuta sul conto corrente de quo, per violazione dell' art. 118 TUB ovvero, per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell' art. 2-bis della L. 2/2009, e, per l'effetto

condannare la ██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma pari ad € 120,96 (centoventi/96) ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente procedimento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; □ In ogni caso : accertare che la ██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha applicato all'attrice sul c/c n° 10926.64, n° 20000.81 e n° 524.34 e sui contratti di affidamento in essi regolati interessi usurari e dichiarare non dovuti con riferimento a detti rapporti alcun interesse ex art. 1815, comma secondo, cod. civ. con decorrenza dalla data di apertura dei rapporti;

condannare , infine, la medesima Banca al risarcimento in favore dell' attrice di tutti i danni che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'Ill. Tribunale adito nella misura di € 10.000,00 e/o nella diversa misura, maggiore o minore, da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza legale, oltre interessi legali, vittoria di competenze integrali, spese, e rimborso del contributo unificato.

In via istruttoria: ammettersi CTU contabile diretta a ricostruire i movimenti dare/ avere intervenuti durante tutto il periodo del rapporto bancario in contestazione e valutare le somme illegittimamente addebitate alla società attrice alla luce dei principi di diritto cui in parte espositiva con indicazione al consulente dei quesiti sopra riportati e/o integrati/modificati in fase istruttoria e con espressa riserva di ogni ulteriore domanda, deduzione, produzione documentale ed istanza, anche istruttoria, nelle forme e nei termini di rito anche a seguito delle difese svolte dalla Banca, anticipando sin d'ora la richiesta dei termini di cui all' art. 183, comma sesto, c.p.c.”.

Parte convenuta:

*“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena dichiarare la carenza di legittimazione della Società attrice relativamente al conto n. 524.34 e, comunque, dichiarare inammissibili e, comunque, respingere in toto le domande delle parti attrici perché infondate e non provate, oltre che (almeno in parte) prescritte.
Con vittoria di spese di lite”.*

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████ conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Siena, la banca ██████████ al fine di ottenere l'accoglimento delle proprie domande e, in particolare, l'accertamento del corretto rapporto dare avere tra la banca e la correntista in relazione a due rapporti di conto corrente (Rapporto di conto corrente n. 10926.64 acceso in data 7 novembre 2011; - Rapporto di conto corrente n. 20000.81 acceso in data 2 gennaio 2008 ed estinto in data 10 gennaio 2012).

Nel merito, parte attrice lamentava l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. e della normativa speciale del settore bancario, nonché di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, valute, altre spese e costi senza alcuna preventiva pattuizione. Per queste ragioni, domandava il ricalcolo del saldo di conto corrente dall'inizio del rapporto; in ogni caso, con vittoria di spese di lite, anche della fase di mediazione.

Con comparso di costituzione e risposta si costituiva [REDACTED], che contestava e respingeva il contenuto dell'atto di citazione avversario sostenendo di aver legittimamente operato nei rapporti con il cliente e di aver correttamente applicato la normativa in materia di anatocismo bancario, per tutte le ragioni meglio descritte nei propri scritti difensivi.

Preliminarmente, parte convenuta eccepiva la prescrizione delle domande di ripetizione di parte attrice in relazione a somme antecedenti il decennio dalla proposizione della domanda. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto; in ogni caso con vittoria di spese.

La causa veniva istruita mediante CTU contabile e, all'udienza del 6.5.2021, svoltasi con modalità di trattazione cartolare, le parti precisavano le conclusioni. Il giudice, quindi, tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

In primo luogo, si rileva che nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 13 novembre 2003 n. 17146; in senso sostanzialmente conforme, cfr. altresì Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2006 n. 5896) e che deve naturalmente essere fornita solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens (cfr. Cassazione civile, sez. III, del 25 gennaio 2011 n. 1734), incombendo poi sull'accipiens la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito (cfr. Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 1997 n. 7027).

In questo senso, secondo la prevalente giurisprudenza, il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla Banca deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ovvero l'esecuzione della prestazione e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa ed ha, pertanto, l'obbligo di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale.

Nel caso di specie, peraltro, la società attrice ha prodotto gli estratti conto (docc. 1-3 fasc.att.) relativi a tutto il periodo in esame e risultano agli atti i seguenti ulteriori documenti:

1. Con riferimento al C/C ordinario N. 10926.64 (aperto al momento della domanda):

- contratto di apertura di c/c ordinario nr. 10926.24 del 20/04/2011, a firma del cliente, composto di nr. 30 pagine, completo di condizioni economiche; è sottoscritta la specifica clausola

sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e sulla capitalizzazione trimestrale in reciprocità; è indicato il TAE e il tasso di interesse debitore e creditore (all. 17 convenuto);

-documento di sintesi del c/c ordinario nr. 10926.24 del 15/04/2015, a firma del cliente (all. 9 convenuto);

-documento di sintesi del c/c ordinario nr. 10926.24 del 07/11/2011, a firma del cliente (all. 8 convenuto);

-lettera contratto di credito del 20/04/2011, a firma del cliente, con le seguenti linee di credito: euro 50.000 per scoperto c/c 10926.64, a revoca (all. 1 convenuto);

-lettera contratto di credito del 15/04/2015, a firma del cliente, con le seguenti linee di credito: euro 35.000 per scoperto c/c 10926.64, a revoca (all. 2 convenuto);

-lettera contratto di credito del 28/01/2016, a firma del cliente, di conferma della seguente linea di credito: euro 30.000 per scoperto c/c 10926.64, a revoca; euro 5.000 a scadenza 31/07/2017 (all. 4 convenuto);

-lettera contratto di credito del 28/01/2016, a firma del cliente, con le seguenti linee di credito: euro 15.000 per anticipo fatture “con notifica”, a revoca; euro 50.000 per anticipo fatture “senza notifica”, a revoca (all. 3 convenuto);

-accordo di modifica condizioni economiche c/c 10926, a firma del cliente, del 12/05/2011 (all. 15 convenuto) e del 04/05/2015 (all. 21 convenuto),

-estratti conto 07/01/2011 (saldo zero) al 31/12/2017 (saldo a credito del cliente euro 5.029,40, oltre competenze a debito per euro 236,85).

2. Con riferimento al C/C ordinario N. 20000/81 (estinto nel 2012):

-contratto di apertura di c/c ordinario nr. 20000/81 del 02/01/2008, privo di sottoscrizioni, composto di nr. 16 pagine (all. 18 convenuto);

-estratti conto 02/01/2008 (saldo zero) al 05/12/2011 (saldo a credito del cliente euro 871,88, oltre competenze a debito per euro 344,50).

A fronte di ciò, si deve considerare che il principio dell'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione di fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, giacché nel nostro ordinamento vige il principio di acquisizione, secondo cui, le risultanze istruttorie, comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio 2013, n. 4806; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. II, 4 giugno 2018, n. 14284).

Ciò detto e passando al merito della controversia, é pacifico che l'attrice [REDACTED] ha intrattenuto con [REDACTED] due rapporti di conto corrente, portanti i nn. 10926/64 e 20000/81.

Ciò posto, occorre precisare la piena legittimità dell'eccezione di prescrizione così come formulata dalla banca nell'ambito della propria comparsa di risposta, alla luce dell'orientamento condiviso da questo giudice e confermato anche dalla pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 15895 del 13.06.2019).

Si ritiene, quindi, ammissibile l'eccezione formulata dalla banca convenuta con riferimento a tutte le rimesse affluite sul conto corrente antecedenti ad una certa data, senza l'individuazione dettagliata di ciascuna operazione extrafido compiuta.

Precisato ciò, è opportuno procedere con una breve ricostruzione della questione relativa all'onere della prova anche con riferimento all'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione, alla luce dell'attuale panorama giurisprudenziale.

A tal proposito, si precisa che l'eccepita prescrizione, quale fatto estintivo, comporta per la banca l'onere di allegare l'inerzia, il tempo del pagamento e il tipo di prescrizione invocata.

La più recente giurisprudenza, infatti, ritiene che l'eccezione di prescrizione sia validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e abbia manifestato la volontà di avvalersene (Cass. n. 4372 del 22.02.2018).

A questo punto, grava sul cliente l'onere di provare il fatto modificativo consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto (Cass. n. 27704 del 30.10.2018).

A tal riguardo, pare possibile affermare che se in presenza di un affidamento sussiste alla luce della storica pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione n. 24418 del 2.12.2010 una presunzione di ripristinatorietà delle rimesse che fissa il dies a quo della prescrizione nel momento della chiusura del conto corrente, nel caso in cui non vi sia prova dell'affidamento del conto si viene a creare una presunzione di solutorietà delle rimesse che comporta il decorso della prescrizione dall'effettuazione di ciascun pagamento.

Precisa la giurisprudenza di legittimità che in caso di mancanza di prova circa il fatto che il conto corrente non sia affidato, tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie con conseguente inesistenza di alcun onere in capo alla banca di individuarle specificamente (Cass. n. 12977 del 24.05.2018).

L'onere di provare la sussistenza di un affidamento è, dunque, del cliente che agisce in giudizio.

A seguito dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, il cliente deve, dunque, provare il fatto modificativo consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, al fine di qualificare i versamenti come ripristinatori della disponibilità accordata (cfr. Cass. nn. 27704 e 27705 del 30.10.2018); ciò è senz'altro in linea con il generale principio che in materia bancaria richiede la forma scritta ad substantiam del contratto ex art. 117 T.U.B., non essendovi sostanzialmente spazio per la teorizzazione del cd. fido di fatto.

In ultima analisi, si ricorda che la verifica in ordine all'eccepita prescrizione deve essere condotta in relazione al periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione ovvero dalla proposizione della domanda giudiziale, nonché, se sussistenti, dagli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. ovvero dalla data di ricezione dell'atto di messa in mora (cfr. Cass. S.U. n. 15895 del 13.06.2019).

Venendo al caso di specie, vi è in atti il verbale di mediazione, datato 22/01/2018 e, dunque, i periodi oggetto di analisi (dal 1° trim. 2011 al 4° trim. 2017 per il conto corrente n. 10923764; dal 1° trim. 2008 al 3° trim. 2009 per il conto corrente n. 20000/81) rientrano tutti nel decennio antecedente l'interruzione dei termini prescrizionali.

Si rende, ora, necessario proseguire la trattazione esaminando le specifiche doglianze di parte attrice relative ai presunti illegittimi addebiti operati della banca nel corso del rapporto.

In primo luogo, la parte attrice ha eccepito l'illegittima capitalizzazione degli interessi alla luce dell'intervenuta disciplina in merito all'anatocismo bancario.

A tal proposito, si ricorda che l'art. 1283 c.c. prevede che "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi", risultando le pattuizioni contrarie a tale norma imperativa affette da nullità ex art. 1418, comma 1, c.c.; nullità peraltro rilevabile anche d'ufficio ad opera del giudice, in ogni stato e grado del processo.

Nell'ambito dei rapporti di conto corrente bancario, come previsto già dalle norme bancarie uniformi, i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche tutte le relative spese.

In tal modo, quindi, gli interessi debitori vengono scritti in conto e diventano una delle componenti della voce competenze e concorrono così a formare il primo saldo per valuta del trimestre successivo, sul quale si calcolano nuovi interessi, producendo interessi sugli interessi scaduti ovvero una forma di anatocismo bancario.

Proprio tale fenomeno ha subito una costante e continua evoluzione a livello normativo.

Si ricorda, infatti, che per i contratti stipulati nel periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2013 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.

A seguito della modifica legislativa intervenuta d.lgs. n. 342/1999, l'art. 120 T.U.B., comma 2, ha così disposto: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". Il secondo comma dell'art. 2 della citata delibera CICR, a sua volta, ha pertanto disposto che "nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori". Tale disciplina è peraltro da considerarsi valida sino alla data di entrata in vigore della successiva delibera CICR del 3 agosto 2016.

Con riferimento, poi, al periodo anteriore ovvero ai contratti di conto corrente stipulati in data precedente all'anno 2000 e che hanno successivamente mantenuto la loro validità, per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale (cfr. Cass. n. 3096 del 30.03.1999).

Vi è stato a seguire il predetto intervento del legislatore con l'aggiunta del secondo comma dell'art. 120 T.U.B. ed, inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma 3, d. lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.

Di conseguenza, tali clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati anteriormente al 22.04.2000, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.

Invece, un discorso diverso si ha per il periodo successivo al 2000, in relazione al procedimento di adeguamento di tali clausole nei contratti ante 2000 ancora in essere.

Sul punto, lo scrivente giudice ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che evidenzia come la successiva previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi con pari periodicità costituisca una condizione peggiorativa ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, delibera CICR del 9.02.2000 (cfr. Cass. n. 26769 del 2019) e,

conseguentemente, in difetto di un nuovo accordo con il correntista non si devono applicare gli interessi anatocistici.

In particolare, dunque, - anche in linea con il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera” (cfr. Cass. n. 9140 del 19.05.2020) -, una eventuale modifica in merito alla corretta capitalizzazione degli interessi introdotta dalla banca senza approvazione scritta deve essere considerata inefficace.

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, i contratti di conto corrente oggetto del giudizio sono stati stipulati in data posteriore all’anno 2000 (risalgono al 20/04/2011 e al 02/01/2008):

- il contratto di apertura del c/c di corrispondenza n. 10923/64 riporta la specifica sottoscrizione della clausola di capitalizzazione trimestrale in reciprocità, l’indicazione del TAE e del tasso creditore. Il ctu ha riconosciuto l’anatocismo sino al 30/09/2016 e, a decorrere dall’01/10/2016, in assenza di specifiche pattuizioni, l’anatocismo è stato disconosciuto.

Le commissioni sostitutive risultano pattuite e sono state pertanto riconosciute. Il perito ha, altresì, evidenziato che le CMS non sono state applicate nel periodo antecedente al 2010.

Il contratto di apertura di c/c ordinario del 20/04/2011 è completo delle condizioni economiche e riporta la sottoscrizione della specifica clausola sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Sono in atti le lettere di credito e alcuni accordi di modifica delle condizioni economiche. Sono state pertanto verificate le condizioni protempore applicate dalla Banca rispetto alle pattuizioni del tasso variabile (all. nr. 6), non riconoscendo lo ius variandi peggiorativo non correttamente applicato ed enucleando alcune spese non pattuite: nel periodo 15/09/2014-15/04/2015, non risulta in atti la variazione dello spread rispetto al 6% precedentemente applicato (accordo di modifica del 12/05/2011); è stata pertanto disconosciuta la variazione.

Quanto ai criteri utilizzati dal ctu, il perito ha precisato che “i ricalcoli sono stati effettuati sulla base dei seguenti criteri, applicando le condizioni pro tempore vigenti come risultanti dalle pattuizioni e riepilogate in allegato2: tasso di interesse: verifica della corretta applicazione dello ius

variandi peggiorativo; commissioni sostitutive delle CMS: riconosciute in quanto pattuite; spese: enucleate quelle non pattuite; anatocismo: riconosciuto fino al 30/09/2016”.

- il contratto di c/c di corrispondenza ordinario nr. 20000/81 è stato prodotto privo di sottoscrizioni. Sono in atti gli estratti conto dal 02/01/2008 (saldo zero) al 05/12/2011 (saldo a credito del cliente euro 871,88, oltre competenze a debito per euro 344,50). Il c/c risulta estinto nel 2012. In assenza di un contratto valido, il ctu ha proceduto all'elaborazione dei ricalcoli, applicando il disposto dell'art. 117 TUB, con applicazione del tasso BOT sostitutivo, enucleazione di ogni spesa e competenza, azzeramento dei giorni valuta, in capitalizzazione semplice.

Di conseguenza, occorrendo effettuare l'eliminazione dell'effetto anatocistico illegittimamente prodottosi, in relazione alle risultanze contabili condotte dalla banca sui conti correnti sino alla data della mediazione, alla luce dei suddetti parametri di diritto, si richiamano integralmente le condivisibili operazioni di ricalcolo condotte dal consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa Patrizia Sideri, da cui deriva che, con riferimento al c/c n. 10926.24, la banca ha applicato competenze per € 18.241,77, con un indebito di € 590,66 (pag. 11 della ctu) e, con riferimento al c/c n. 20000.81, la banca ha applicato competenze per € 19.211,85, con un indebito di € 17.872,09 (pag. 15 della ctu).

Le contestazioni dell'attrice circa l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e circa il superamento del tasso soglia, nel c/c 10926.24 è stata rilevata usura pattizia relativamente al tasso sbf del contratto di credito del 28/01/2016 (tasso 14,45%, CMS 0,50% trim.le): il TEGM del 1° trim. 2016 per la categoria di operazioni “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche, oltre 5.000” è pari al 9,54%, da cui deriva un tasso soglia del 15,925%; la riconduzione a soglia è stata assorbita dal ricalcolo ai fini pattizi. Nel conto corrente di corrispondenza ordinario n. 20000/81, in assenza di contratti validi, il ctu non ha potuto procedere alla verifica della usura pattizia.

In conclusione, in applicazione dei principi e delle verifiche sopra esposte, si riportano, circa la rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, i dati esposti dal CTU nell'ipotesi di eliminazione delle spese non pattuite e di eliminazione di anatocismo e usura per il periodo considerato:

- saldo c/c n. 10926.24: € 5.383,21;
- saldo c/c n. 20000.81: € 17.872,09.

Ed allora, tenuto conto del fatto che, essendo il conto corrente n. 10926.24 ancora aperto, non si può procedere alla condanna alla restituzione degli importi indebitamente pagati, ma solo ad una pronuncia di accertamento (v., per es., Trib. Ferrara n. 43 del 29/1/2020), va dichiarato che il saldo del c/c n. 10926.24 intestato alla [REDACTED] è pari ad € 5.383,21.

Il c/c n. 20000.81, invece, risulta estinto nell'anno 2012, onde può pronunciarsi la condanna della banca convenuta alla restituzione della differenza tra i due saldi risultanti dal calcolo del C.T.U. Ne deriva che il saldo da considerarsi validamente rideterminato a credito del cliente attore sia pari ad € 17.872,09 ed entro tali limiti deve, pertanto, trovare accoglimento la domanda di restituzione formulata da parte attrice.

Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice non essendo stato provata l'esistenza di un danno risarcibile.

Per quanto riguarda le spese processuali, liquidate in dispositivo, non vi sono motivi per derogare al principio della soccombenza.

La Banca viene poi condannata a pagare le spese di ctu.

P.Q.M.

il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] contro [REDACTED], così provvede:

- a) in accoglimento della domanda attorea, accerta la illegittimità delle condizioni applicate ai rapporti per cui è causa e per l'effetto, effettuato il ricalcolo degli stessi, dichiara che il saldo a credito della [REDACTED] è pari ad € 5.383,21 con riferimento al c/c n. 10926.24;
- b) Condanna [REDACTED] a restituire alla [REDACTED] l'importo di € 17.872,09 (con riferimento al contratto di c/c di corrispondenza ordinario nr. 20000/81), oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
- c) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.351,00 (di cui € 875,00 per fase studio, € 740,00 per fase introduttiva, € 1.600,00 per fase istruttoria, ed € 1.620,00 per fase decisionale, oltre ad € 786,00 per spese) oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00% per spese generali.
- d) Spese di CTU a carico di parte convenuta.

Così deciso in Siena, il 27.7.2021.

Il Giudice
Clara Ciofetti